

11c

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 369/A III<sup>a</sup> Legislatura

" Adeguamento delle indennità al presidente e ai membri  
del comitato regionale di controllo e delle sezioni  
decentrate. Modifiche alle LL.RR. 17.1.80, n.11 e  
21.6.80, n. 74."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 16/1/1984.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

22 DIC. 1983

10/717/JL


Oggetto: Schema d.d.l.: "Adeguamento delle indennità al presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate. Modifiche alle LL.RR. 17.1.80, n.11 e 21.6.80, n.74"

## R E L A Z I O N E

Il testo dello schema di d.d.l. indicato in oggetto, predisposto dall'Assessorato agli Enti Locali, é stato integrato, a cura del settore Ragioneria, con la norma finanziaria (art.4).

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati. Questo Ufficio Legislativo esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del provvedimento in argomento.

Il Coordinatore  
(Dott. Nicola Cardinale )



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AA. GG. - SETTORE ENTI LOCALI -

## DISEGNO DI LEGGE

Adeguamento delle indennità al presidente e ai membri  
del comitato regionale di controllo e delle sezioni  
decentrate.

Modifiche alle LL.RR. 17.1.80, n.11 e 21.6.80, n.74.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AA. GG. - SETTORE ENTI LOCALI -

## RELAZIONE

Come è noto i compensi dovuti ai Presidenti ed ai Componenti effettivi e supplenti degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione sono disciplinati dalla L.R.21/6-1980, n° 74, che, all'art. 2, contempla una indennità giornaliera di lire 30.000 per i Presidenti ed una di L. 25.000 per i Componenti effettivi e supplenti.

Tali compensi, allo stato attuale, devono ritenersi INADEGUATI, nella considerazione che, negli ultimi anni, l'attività dei citati Organi di Controllo ha subito un notevole incremento quantitativo e qualitativo non solo per la complessità dei problemi giuridici e finanziari relativi ai servizi gestiti dagli Enti Locali, ma anche per la rapida evoluzione e trasformazione che, nella gestione dei predetti servizi, provoca l'incidenza della non chiara decretazione d'urgenza, che il Governo Centrale è costretto annualmente ad emanare per fronteggiare l'emergenza economica tuttora in corso.

Analoga situazione di incremento quali-quantitativo si registra presso tutti gli Organi di Controllo di livello decentrato e non, basterà solo osservare che ~~per~~ al Comitato Regionale di Controllo, con l'art. 13 della legge 26/4/1982, n°181, sono stati deferiti i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli Organi di tutte le 54 Unità Sanitarie Locali della Regione.

Ciò posto, atteso l'impegno profuso e la professionalità espressa nell'assolvimento del delicato incarico, sembra, quantomeno, opportuno, adeguare i compensi giornalieri attualmente percepiti,

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

dai componenti i suddetti organi già erosi non solo dalla galoppante svalutazione, ma anche dall'imposizione tributaria alla fonte e alla foce.

Premurose di attendere a tale esigenza, già numerose Regioni hanno, di recente, provveduto ad adeguare i compensi di cui trattasi (Es.: Regione Toscana: L.R. 29/11/82, n.85: "Adeguamento delle indennità al Presidente e ai Membri del CO.RE.CO. e delle sue Sezioni Decentrate" - G.U. n.36 del 7/2/83, pag. 1006; Regione Lazio: L.R.15/12-1982, n. 53: "Modifiche alla L.R. 9/6/75, n.60, concernente compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati operanti nell'Amministrazione della Regione Lazio"-G.U. n.50 del 21/2/83 pag. 1421).

Infine, con l'art.2 della legge, dal momento che l'indennità di missione per i componenti dei suddetti organi, è stabilita dalla L.R. n. 11/80 nella misura fissa di £ 24.000, si vuole agganciarla alla L.R. n. 45/79, inerente alle missioni del personale regionale, equiparandoli a tali fini ai funzionari regionali appartenenti al più alto livello retributivo e funzionale, e ciò in quanto quest'ultima legge prevede criteri e meccanismi automatici di adeguamento per tale indennità.

A N N E S S E



# REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'art. 2 della L.R. 21.6.1980, n. 74, é sostituito dal seguente:

"La misura dell'indennità di presenza per i presidenti e i componenti degli organi regionali di controllo, è stabilita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente in £ 60.000 e £ 45.000"



# REGIONE PUGLIA

## Art. 2

L'art. 2 della L.R. 17.1.1980, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Ai presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17.7.1979, n. 42.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti i presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

# REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

Norma finanziaria

I maggiori oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Cap. 00204 "Spese per i Componenti i Comitati di Controllo - LL.RR. nn.12/72 - 5/73 e successive modificazioni S.O." del Bilancio 1984 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del dicembre 1983 disponibile.-

